

# Svizzeri e servizio militare negli Stati Uniti

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **27 (1955)**

Heft 6

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-244551>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## SVIZZERI E SERVIZIO MILITARE NEGLI STATI UNITI

Sulle prestazioni di servizio militare che gli Stati Uniti impongono agli Svizzeri ivi residenti il Consiglio federale ha dato le seguenti informazioni, in una risposta del 18 agosto scorso, ad una interrogazione di un membro del Consiglio Nazionale.

Secondo la legge statunitense 19 giugno 1951 gli stranieri dai 18 anni e mezzo ai 26 anni d'età sono di massima tenuti a prestare servizio militare dopo un anno di residenza negli Stati Uniti.

L'applicazione di tale disposizione anche ai cittadini svizzeri ed il loro assoggettamento al servizio militare sollevò le proteste della Svizzera fondate sul trattato di residenza e d'amicizia conchiuso tra la Svizzera e gli Stati Uniti il 25 novembre 1850 che all'art. II stabilisce la garanzia reciproca dell'esonero dal servizio militare personale per i cittadini dell'altro Stato.

Gli Stati Uniti tennero in considerazione le obiezioni formulate dalla Svizzera — e da altri Stati al beneficio di analoghi trattati — includendo nell'ordinanza di applicazione 25 settembre 1951 una disposizione che permette l'esonero dal servizio dei cittadini degli Stati anzidetti. Gli Svizzeri possono, in conseguenza, ottenere, attraverso la nostra Legazione, l'esonero dagli obblighi militari negli S. U.

Secondo la nuova legge americana sull'immigrazione e la cittadinanza, entrata in vigore il 24 dicembre 1952, la dispensa dal servizio militare comporta, però, per gli stranieri gravi inconvenienti in riguardo alla cittadinanza ed al permesso d'entrata: non si ritiene di concedere ad essi la cittadinanza americana e, oltre perdere tale possibilità, se lasciano anche solo per breve tempo gli S. U. non ottengono più il permesso di ritornarvi come immigrati.

Nel corso degli ultimi anni il Dipartimento politico federale è più volte intervenuto presso il Governo americano per chiedere una mitigazione delle suddette disposizioni nei confronti dei nostri compatrioti, rilevando come la nuova legislazione americana rende praticamente *illusoria* tanto la dispensa dal servizio militare, quanto il diritto di domicilio garantiti dal trattato di amicizia fra i due paesi. Alla fine dello scorso anno gli Stati Uniti si dichiararono disposti a

non più escludere dalla possibilità di acquistare la cittadinanza americana la maggior parte dei numerosi immigrati svizzeri che erano stati dispensati dal servizio militare prima dell'entrata in vigore della legge proibitiva di cui sopra, come pure a permettere il loro ritorno negli Stati Uniti dopo un soggiorno all'estero. La Svizzera — conchiude il Consiglio federale — insisterà nel far valere quanto venne garantito nel detto trattato.

## **PUBBLICAZIONI**

REVUE MILITAIRE SUISSE - Lausanne.

Dagli ultimi fascicoli menzioniamo :

— settembre : Potenza navale e guerra terrestre, magg. Bauer; L'esercito di milizie e sue caratteristiche, magg. Rapp ; L'organizzazione radar contra-mortai e le possibili parate, ten. Montfort ; Il compito delle forze aeree tattiche, Hz.;

— ottobre : Elementi di una strategia territoriale Francese, gen. Revol ; La difesa della Svizzera vista all'estero, col. Léderrey ; L'istruzione delle truppe di difesa a.aer. ,magg. SMG Racine ;

— novembre : Le operazioni di notte ed il loro sviluppo, col. Léderrey ; La questione atomica, ten. col. Perret-Gentil ; I mezzi anticarri teleguidati, ten. Montfort.

Con vivo compiacimento vediamo negli anzidetti fascicoli riferito il contenuto della nostra RIVISTA, particolarmente menzionata nel numero di novembre in una cameratesca recensione del Col. D. PERRET che, sotto il titolo « Letteratura militare ticinese » vede i nostri sforzi diretti — pur nei modesti limiti delle nostre possibilità — all'affermazione della minoranza di lingua italiana.

Non tutti i camerati della nostra lingua l'hanno ancora compreso.

Il Col. Perret menziona in particolare la pubblicazione in estratto degli « Esercizi e dimostrazioni per la fanteria » del compianto cap. Oppikofer, e la serie di articoli dell'ing. Franchini su « Basi geodetiche e carte topografiche », soffermandosi poi su « Pagine di storia militare Ticinese » di G. Martinola, sottolineandone l'interesse del contenuto e delle riproduzioni.

Al col. Perret, che accenna ai ricordi di servizio che lo uniscono al Ticino, ricambiamo il ricordo dei molti di noi che hanno prestato servizio con Lui.

C.